



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 22.01.2021

Sommario

Contatti Comitato Regionale fino al 08 Febbraio 2021	2
Consulenza Bandi Nazionali e Regionali	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
Comunicato Ufficiale n. 177 della L.N.D.	2
Circolari n. 65, 67 e 68 della L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping	2
Circolare n. 66 della L.N.D. – Centro Studi Tributari	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	3
Consiglio Direttivo	3
Nomine Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia	3
Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia	3
Segreteria	3
Differimento Termini di Tesseramento	3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	3
Segreteria	3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	4
RISULTATI GARE	4
GIUSTIZIA SPORTIVA	4
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	4
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	4
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	4
ERRATA CORRIGE	8

CONTATTI COMITATO REGIONALE FINO AL 08 FEBBRAIO 2021

Si informa che sino a tutto il **08 FEBBRAIO 2021** salvo proroghe, gli Uffici del Comitato Regionale **rimarranno chiusi al pubblico** e potranno essere così contattati:

TELEFONICAMENTE al n. 0432/932592

Interno: Amministrazione – Segreteria

FAX al n. 0432/932517

MAIL ai seguenti indirizzi:

segreteria.lndfvg@pec.it

segreteria.fvg@lnd.it

amministrazione.lndfvg@pec.it

amministrazione.fvg@lnd.it

CONSULENZA BANDI NAZIONALI E REGIONALI

Si comunica che a partire dal 01 Febbraio 2021 il Comitato Regionale attiverà, a sostegno delle Società, uno **Sportello Permanente di Consulenza e Supporto nella presentazione delle domande di accesso ai diversi bandi nazionali e/o regionali**.

Il Referente per tale Sportello sarà il dott. Alberto Rigotto.

Lo sportello potrà essere contattato al seguente indirizzo mail: f.pojana@lnd.it

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 177 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 177 della L.N.D. riportante i C.U. della F.I.G.C. dal N. 148/A al N. 153/A, inerenti istanze di grazia avanzate da ex associati A.I.A.

Circolari n. 65, 67 e 68 della L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping

In allegato al presente C.U., trasmettiamo la Circolare n. 65 della L.N.D. dd. 20.01.2021, la Circolare n. 67 della L.N.D. dd. 21.01.2021 e la Circolare n. 68 della L.N.D. dd. 22.01.2021, inerenti le “Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping”.

Circolare n. 66 della L.N.D. – Centro Studi Tributari

In allegato al presente C.U., trasmettiamo la Circolare n. 66 della L.N.D. dd. 20.01.2021 inerente le “Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate – Approvazione dei Modelli IVA – 770, 730 e CU 2021”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

NOMINE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, in base alle vigenti norme della L.N.D., nella riunione del 21.01.2021, ha eletto, su proposta del Presidente:

Vice Presidente Vicario Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:	CLAUDIO CANZIAN
Vice Presidente Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia:	FABRIZIO CHIARVESIO

E' stata altresì confermata la nomina quale Segretario del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della Signora **MARIA MADDALENA MAICUS**.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

In base alle nomine sopra riportate ed a quanto previsto dalle vigenti norme della L.N.D., il Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia risulta così composto:

Presidente:	Ermes CANCIANI
Componenti:	Claudio CANZIAN Fabrizio CHIARVESIO

Segreteria

DIFFERIMENTO TERMINI DI TESSERAMENTO

Si ritiene utile pubblicare nuovamente, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 121/A, della F.I.G.C., del 27.11.2020 relativo a:

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dagli Avv. Severino Lodolo (Vice Presidente e Relatore), Luca De Pauli e Serena Imbriani e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del 21.01.2021 ha assunto, a maggioranza, la seguente decisione sul:

DEFERIMENTO n. 5 - 2020/2021 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del sig. KOCI Dionis

Il deferimento. Con atto d.d. 21.9.2020, ritualmente comunicato agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 125 del vigente C.G.S:

- il Signor KOCI Dionis all'epoca dei fatti contestati arbitro appartenente alla Sezione di Pordenone per rispondere della *"violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. vigente anche in relazione all'art. 40 comma 1 del Regolamento A.I.A. per aver tenuto una condotta offensiva nei confronti del calciatore Vignando Matteo, tesserato per la società sportiva ASD Sarone al termine della gara ASD Vigonovo – ASD Sarone 1975-2017 del 16.02.2020, campionato di II Ctg Friuli Venezia Giulia, verso il quale si esprimeva con parole ingiuriose in lingua albanese...nonchè per la violazione dell'art. 22 comma 1 del C.G.S. per non aver risposto a ben due convocazioni da parte della Procura Federale per essere sentito in audizione"*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:

ritenuta sussistere la responsabilità di KOCI Dionis in ordine agli addebiti a lui ascritti, commina allo stesso la sospensione per mesi 6 (sei)

Trasmette gli atti alla Segreteria perchè, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento, e perchè ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonchè alle parti con le modalità di cui all'art. 53 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente (componente effettivo), dall'Avv. Daniele Pezzetta (componente effettivo) e dall'Avv. Serena Imbriani, (componente effettivo ed estensore), dall'Avv. Severino Lodolo (componente supplente), dall'avv. Luca De Pauli (componente supplente), alla presenza del Segretario Dott. Francesco Poiana, e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. Dott. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del 21.01.2021, ha adottato il seguente dispositivo:

7/2020-21tft DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (5151/25 pfi 20/21 MDL/jg del 28.10.2020) A CARICO DI: Michele MOSOLO, Franco BERTOSSI, A.S.D. OL3.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG:

1. Quanto al signor Franco BERTOSSI, rigetta il deferimento;
2. Quanto al signor Michele MOSOLO, applica la sanzione concordata tra deferito e Procura Federale e, per l'effetto, irroga la sanzione di mesi 4 di inibizione (sanzione base 6 mesi di inibizione) e dichiara la definizione del procedimento nei suoi confronti;
3. Quanto alla ASD OL3, applica la sanzione concordata tra la deferita e la Procura Federale e, per l'effetto, irroga la sanzione della ammenda di euro 600,00 (sanzione base di euro 1.000,00) e dichiara la definizione del procedimento nei suoi confronti.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS, pubblici senza indugio il dispositivo della decisione e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente, dall'Avv. Luca De Pauli e dall'Avv. Daniele Pezzetta (Componenti effettive e relatore); nonché dall'Avv. Severino Lodolo, Vicepresidente, dall'Avv. Andrea Canzian e dall'Avv. Serena Imbriani (Componenti supplenti che non sono intervenuti nella trattazione, e che non hanno partecipato alla discussione collegiale) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. dott. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del 21.1.2021 ha adottato il seguente dispositivo:

DEFERIMENTO n.10/2020-2021/TFT del PROCURATORE FEDERALE a carico di: NIX Michael e A.S.D. CALCIO AVIANO

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Territoriale FVG:

- Quanto al calciatore NIX Micheal, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di 1 (una) giornata effettiva (sanzione base 2 giornate) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti del richiedente;
- Quanto alla Società ASD CALCIO AVIANO dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 333,00 (trecentotrentatre/00) (sanzione base euro 500,00) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della richiedente.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il dispositivo della decisione, e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente e relatore, dall'Avv. Luca De Pauli e dall'Avv. Serena Imbriani (Componenti effettivi), alla presenza di Avv. Severino Lodolo e Avv. Daniele Pezzetta, componenti supplenti che non sono intervenuti nella trattazione, e che non hanno partecipato alla discussione collegiale, nonché del Segretario Dott. Francesco Poiana, e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. Dott. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del 21.01.2021, ha adottato la seguente decisione:

11/2020-21tft DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (7300/131pfi20-21/MDL/rn del 18.12.2020) A CARICO DI: ZUPPIN Roberto, all'epoca dei fatti presidente della Fc Primorje, ora ASD Primorec 1966 e della stessa ASD PRIMOREC 1966.

Il deferimento

Con deferimento 18 dicembre 2020 ritualmente notificato, la PF contestava a

-il sig. ZUPPIN Roberto, all'epoca dei fatti Presidente della Società Asd. FC Primorje, per avere in violazione delle disposizioni di cui all'art.4 comma 1 del C.G.S. consentito e comunque non impedito che in occasione delle cinque gare del Campionato Pulcini Fascia Misti-Girone A- innanzi specificate le funzioni di Allenatore in seconda venissero affidate al sig. Privileggi Piero senza avere preventivamente perfezionato il vincolo di tesseramento previsto dalla vigente normativa federale;

-la Società ASD FC PRIMORJE (oggi denominata ASD PRIMOREC 1966) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del C.G.S. in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Presidente e legale rappresentante sig. ZUPPIN Roberto ed al sig. Privileggi Piero come in epigrafe specificato.

L'udienza

Convocati ritualmente i deferiti per l'udienza del 21.01.2021, nessuno ha depositato difese scritte. Prima dell'udienza di discussione il presidente della ASD PRIMOREC 1966 ha fatto pervenire richiesta di un rinvio in attesa di conoscere l'esito, pregiudiziale, del deferimento avanti alla CD del Settore Tecnico a carico del sig. Privileggi, previsto per la prima settimana di marzo 2021. Il sig. ZUPPIN, presente, ha chiesto di poter patteggiare la sanzione con la PF ai sensi dell'art. 127 CGS ed ha chiesto all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta di mesi 2 e giorni 20 di inibizione (pena base mesi 4), trovando adesione nel rappresentante della PF presente in udienza, Sostituto Procuratore dott. Salvatore Galeota.

Lo stralcio della posizione

Su richiesta del sig. ZUPPIN e con l'assenso del dott. Salvatore Galeota, Sostituto Procuratore Federale, il TFT FVG ha stralciato la posizione del sig. ZUPPIN, e con riferimento alla posizione della ASD Primorec 1966 ha disposto la sospensione del procedimento e dei termini, rinviando all'udienza dell'11.03.2021 ore 19.00 presso la sede del CR FVG.

La motivazione

Il presente procedimento è scaturito da un esposto fatto il 29.06.2020 proprio dal Presidente del FC PRIMORJE sig. ZUPPIN, che ha inteso denunciare alla PF una asserita attività indebita di proselitismo del proprio tecnico Piero Privileggi, che nel corso della stagione sportiva 2019/20 avrebbe, nell'ipotesi esposta, invitato *"in modo indiretto, moltissimi nostri tesserati a seguirlo, nella prossima stagione, nella sua futura società"*, laddove nella seguente (attuale) stagione sportiva 2020/21, quest'ultimo si sarebbe trasferito ed accasato. Dopo l'indagine, la PF si è convinta dell'assoluta infondatezza della violazione denunciata a carico del sig. Privileggi, ma nel corso dell'istruttoria è emersa la violazione oggetto di odierno deferimento.

Successivamente, il 21.07.2020 le società FC PRIMORJE e PRIMOREC si sono fuse assumendo la denominazione PRIMOREC 1966; il Presidente ZUPPIN ne è uscito, ed attualmente è Presidente della società FC PRIMORJE 1924, di nuova istituzione, che si è costituita il 3.08.2020, e che è estranea ai fatti.

Risulta, così, documentalmente che il sig. Privileggi, da tecnico abilitato, abbia collaborato ufficialmente con il tecnico titolare della squadra Pulcini 2009 della FC PRIMORJE ed abbia anche avuto funzione di dirigente arbitro in alcune gare, senza che fosse stato tesserato dalla medesima Società. Questo medesimo deferimento, per quanto riguarda la posizione del sig. Privileggi, pende avanti alla CT del Settore Tecnico.

Questo TFT FVG, così, non può decidere in ordine alla responsabilità del tecnico, né al momento (fino al giudicato della decisione relativa al tecnico) in ordine alla responsabilità oggettiva della Società, e si deve attenere all'oggetto di questo deferimento che, per la posizione stralciata, vede interessato il sig. ZUPPIN per la propria responsabilità in violazione delle disposizioni di cui all'art.4 comma 1 del C.G.S. avendo *"consentito e comunque non impedito che in occasione delle cinque gare del Campionato Pulcini Fascia Misti-Girone A- innanzi specificate le funzioni di Allenatore in seconda venissero affidate al sig. Privileggi"*.

A mente dei commi 7 e 8 dell'art. 119 CGS le dichiarazioni rese dal sig. ZUPPIN all'incaricato della PF sono inutilizzabili a prova contro di lui, in quanto egli è stato ascoltato in prospettiva disciplinare di "parte lesa", e non di "incolpato". Leggiamo, infatti, negli atti di interrogatorio della PF che il presidente è stato sentito *"poiché persona informata dei fatti di cui al procedimento di seguito riportato"* (cfr all. 7 e 8 fascicolo istruttorio), e non quale *"persona sottoposta ad indagini"*. Né per altro risulta agli atti che il presidente abbia in qualche modo "consentito e comunque non impedito" la violazione contestata. Infatti, dal fascicolo istruttorio (che riguardava, ricordiamo, altra e diversa fattispecie di incolpazione), non emerge una ingerenza, e neppure una conoscenza in capo al sig. ZUPPIN del mancato tesseramento del tecnico. Altro dirigente, infatti, e non il Presidente, era incaricato della gestione e dei rapporti con la squadra Pulcini, ed altro dirigente, e non il Presidente, era incaricato del tesseramento. Non risulta che il sig. ZUPPIN si sia interessato della squadra Pulcini 2009 prima di metà giugno 2020, ma le condotte contestate al Privileggi hanno data anteriore. Lo stesso sig. Privileggi ha ricordato di aver ricoperto il ruolo di tecnico (regolarmente tesserato) per la Società FC Primorje già nella precedente stagione sportiva 2018/19 e di aver puntualmente consegnato tutta la documentazione per il tesseramento (non al presidente ZUPPIN, ma) al responsabile del Settore Giovanile della Società. Inutile ai fini di questo deferimento tutto lo scambio epistolare tra ZUPPIN e Privileggi intervenuto da maggio 2020 in poi in relazione ai fatti oggetto di esposto originario, perché i fatti violativi qui oggi contestati si erano ormai da tempo perfezionati.

Manca, quindi, agli atti, la prova di quel “quid pluris” richiesto rispetto alla mera formalità dell'incarico di “Presidente” del Sodalizio perché possa essere addebitata al sig. ZUPPIN una responsabilità (almeno) per colpa in ordine ai fatti contestati, e non è previsto dall'Ordinamento sportivo l'addebito di responsabilità che la PF ha ritenuto di rinvenire nella fattispecie, che si rifletterebbe in una sorta di responsabilità disciplinare “senza colpa” di un tesserato persona fisica.

Il TFT FVG, perciò, ritiene incongruo l'accordo presentato ex art. 127 CGS, e non può dichiararne l'efficacia perché il deferimento del sig. ZUPPIN è infondato.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG,

in ordine al procedimento stralciato riguardante il sig. ZUPPIN Roberto rigetta il deferimento.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS, pubblici senza indugio la decisione e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 22.01.2021

**Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**